Sabino Fortunato

Gli obiettivi informativi del nuovo bilancio d'esercizio

Siena, 1° dicembre 2016

Il bilancio delle imprese dopo il d. lgs. n. 139 del 2015:aziendalisti e giuristi a confronto

Le recenti innovazioni in tema di bilanci societari

- **Spinte comunitarie**:
- - direttiva 2013/34/UE (sostituzione IV e VII dir. soc. anche per banche e intermediari finanziari) e direttiva 2014/95/UE (informazioni di carattere non finanziario e a contenuto socio-ambientale) da cui i d.lgs. N. 139/2015 (bilanci individuali e consolidati di diritto comune) e N. 136/2015 (bilanci individuali e consolidati per intermediari finanziari)
- **Spinte interne**:
- - legge 27 maggio 2015, n. 69 (cd. legge Antiriciclaggio) e sentenza Cass. S.U. 27 maggio 2016, n. 22474

Le innovazioni sui bilanci delle società di capitali non-IAS compliant

- **Comprende** anche i bilanci di società di persone i cui soci siano tutti società di capitali
- **Decorrenza** dagli esercizi che si avviano dal 1° gennaio 2016, ma con applicazione comparativa ai bilanci dell'esercizio 2015. Modifica di criteri ed applicazione retroattiva secondo OIC 29 (problema non disciplinato dal cod. civ.)
- **Tre linee direttrici** (due sul piano dei contenuti; una sul piano istituzionale): I) principio di differenziazione modulare;
  II) prevalenza dell'approccio finanziario con avvicinamento alle regole IAS/IFRS;
  III) rafforzamento del ruolo dell'OIC nello sviluppo dei principi contabili nazionali

L'evoluzione comunitaria sull'informazione contabile

- Dalle direttive di modernizzazione 2001/65/CE (cd. fair value) e 2003/51CE (cd. modernizzazione in senso stretto) alla **direttiva 2013/34/UE**
- L'avvicinamento ai principi IAS/IFRS si attua precedentemente sul piano della "informazione complementare" (in nota integrativa) e non tocca la tendenziale uniformità/rigidità degli schemi e dei relativi criteri valutativi secondo il tradizionale approccio della IV e VII direttiva societaria
- Crisi economico-finanziaria: Comunicazione CE 10.07.2007: riduzione costi per PMI; il ***Think Small First Principle*** e il cd. "Small Business Act" per l'Europa del 2008 e 2011
- La direttiva 2013/34/UE adotta il "principio di differenziazione" modulare della informazione contabile in base al requisito dimensionale, con il correttivo qualitativo della "rilevanza pubblica" della società destinataria delle regole contabili ("ente di interesse pubblico" ex d. lgs. N. 39/2010 sulla revisione legale dei conti)

Il principio di differenziazione dell'informazione contabile

IMPRESE	CARATTERISTICHE	DIRETTIVA 2013//34/UE
Microimprese: sono tali le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri	A) Totale dello Stato patrimoniale: 350.000 euro B) Ricavi netti di vendite e prestazioni: 700.000 euro C) Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10	L'articolo 36 prevede una serie di semplificazioni nella redazione dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa. Altre semplificazioni sono previste in merito alla redazione della relazione sulla gestione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio.
Piccole imprese: sono tali le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri	A) Totale dello Stato patrimoniale: 4.000.000 euro B) Ricavi netti di vendite e prestazioni: 8.000.000 euro C) Numero medio dei dipendenti occupati nell'esercizio: 50	In base all'articolo 14 gli Stati membri possono autorizzarle a redigere uno Stato patrimoniale e un Conto economico in forma abbreviata. Altre semplificazioni sono previste dall'articolo 31 per la pubblicazione del bilancio d'esercizio.

IMPRESE	CARATTERISTICHE	DIRETTIVA 2013//34/UE
Medie imprese: sono tali le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri	A) Totale dello Stato patrimoniale: 20.000.000 euro B) Ricavi netti di vendite e prestazioni: 40.000.000 euro C) Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250	In base all'articolo 14 gli Stati membri possono autorizzarle a redigere un Conto economico in forma abbreviata. Devono fornire informazioni aggiuntive nella Nota integrativa nel rispetto dell'articolo 17.
Grandi imprese: sono tali le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri	A) Totale dello Stato patrimoniale: 20.000.000 euro B) Ricavi netti di vendite e prestazioni: 40.000.000 euro C) Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250	Devono fornire delle apposite informazioni aggiuntive nella Nota integrativa secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18.
Enti di interesse pubblico	Sono considerati sempre grandi imprese indipendentemente dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, dal totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale e dal numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.	Devono fornire informazioni aggiuntive nella Nota integrativa secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18.

Le opzioni nazionali

Drivers	Ordinario	Abbreviato	Micro
Totale attivo	>4.400.000	< 4.400.000	<175.000
Totale Ricavi	>8.800.000	<8.800.000	<350.000
N° medio dipendenti	>50	<50	<5
Stato Patrimoniale	SI	SI	SI
Conto Economico	SI	SI	SI
Rendiconto Finanziario	SI	NO	NO
Nota Integrativa	SI	SI	NO ma in calce st. patr. danno informaz. ex n. 9 e 16 art. 2427
Relazione sulla Gestione	SI	NO	NO ma in calce

Le opzioni nazionali

- Criteri di rilevazione e valutazione:
- **Società medio-grandi**: costo ammortizzato per titoli immobilizzati, crediti e debiti; fair value per strumenti finanziari derivati
- **Piccole imprese**: possono applicare costo di acquisto per i titoli immobilizzati, presumibile valore di realizzo per i crediti, valore nominale per i debiti; fermo il fair value per i derivati
- **Micro-imprese**: come le piccole per titoli immobilizzati, crediti e debiti; esonero da fair value per i derivati. Inapplicabilità della deroga obbligatoria, in casi eccezionali, alle singole disposizioni di legge per rispetto alla clausola generale
- **Ragioni della semplificazione**: - *pratica*, ridurre i costi amministrativi per liberare risorse da dedicare al "core business" dell'impresa e rafforzarne la competitività
  - *filosofica*, differenziazione dei bisogni informativi dei destinatari
- **Opacità** per le micro-imprese; disomogeneità dell'informazione

Il contenuto dell'informazione e l'avvicinamento agli IAS/IFRS

- **Ricezione dei "principi generali" IAS-IFRS**
- Il ***principio di rilevanza*** (ovvero di *materiality*), incluso nella clausola generale (art. 2423, co. 4): "Non occorre rispettare gli obblighi in in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta"
- Il ***principio di prevalenza della sostanza sulla forma***, incluso tra i principi di redazione (art. 2423-bis, n. 1-bis): "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto". Ma possibile conflitto fra sistema IAS/IFRS e sistema codicistico. Impatto considerevole. Tuttavia nella Relazione al d. lgs. si legge che: "la declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili"

Segue

- **Schemi di bilancio**
- ***Stato patrimoniale***: solo costi di sviluppo, esclusa la patrimonializzazione di costi di ricerca e di pubblicità; escluse le azioni proprie; esclusi i conti d'ordine (vanno in nota integrativa con commento); scompaiono aggi e disaggi di emissione (assorbiti nel criterio del costo ammortizzato); si inseriscono voci per i derivati (attivi, fra le immobilizzazioni finanziarie o il circolante; passivi, tra i fondi rischi ed oneri; nel p.netto le "riserve di copertura"); crediti e debiti verso società sorelle
- ***Conto economico***: - oneri e proventi finanziari da società sorelle e da derivati; scomparsa di oneri e proventi straordinari (ma in nota integrativa commento ad elementi di ricavo o di costo di "entità o incidenza eccezionali")

I nuovi criteri valutativi

- Il **costo ammortizzato**: molte definizioni sono mutuate con espresso rinvio ai principi contabili internazionali adottati dall'UE (art. 2426, co. 2: sia costo ammortizzato che fair value, ma anche strumento finanziario, attività finanziaria, passività finanziaria, strumento finanziario derivato, attività monetaria, passività monetaria, parte correlata, modello e tecnica di valutazione generalmente accettato. Ma alcune definizioni si intrecciano con disposizioni codicistiche con cui vanno coordinate: e v. per il fair value l'art. 2426, co. 4 e 5). Quanto al costo ammortizzato lo Ias 39, par. 9: lo definisce come segue:"il *costo ammortizzato* di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità". Dunque: valore iniziale - rimborsi di capitale e riduzioni per perdite di valore + o – ammortamento tra valore iniziale e valore a scadenza al tasso effettivo e non nominale. Criterio applicato sia agli attivi (come il costo storico) sia alle passività (purchè immobilizzate e senza distinzione fra debiti finanziari e debiti commerciali, purchè oltre i 12 mesi). Il tasso di interesse effettivo tende a misurare la redditività reale dell'investimento attivo o passivo. Donde il processo di attualizzazione…

I nuovi criteri valutativi

- Il **fair value per i derivati** (non anche per le altre attività e passività finanziarie, come pure consentirebbe la direttiva):
- Derivati speculativi e derivati di copertura (tali quelli per i quali sussiste sin dall'inizio una stretta e documentata correlazione con lo strumento od operazione coperti). La copertura può a sua volta riguardare il rischio di variazione di tassi d'interesse o di cambio, di prezzi o di crediti oppure il rischio di variazione dei flussi attesi (cd. fair value hedge) da altro strumento o da operazione programmata (cd. cash flow hedge).
- Tutti iscritti a fair value come valore iniziale.
- Successive variazioni: - per i *derivati speculativi* sempre a conto economico, come sopravvenienza attiva o passiva. - per i *derivati di copertura* relativi a tassi, prezzi, crediti a conto economico ma di fatto bilanciate dalla simmetrica iscrizione della variazione in senso opposto dello strumento coperto; - per i *derivati di copertura* relativi a flussi attesi vanno a riserva temporanea (positiva o negativa) di patr. netto, da liberarsi a conto economico mano a mano che si relizzino o modifichino i flussi attesi.
- Utili da derivati speculativi e riserve suddette congelati ad ogni effetto, sino a…

Rafforzamento del ruolo istituzionale dell'OIC

- All'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è demandato il compito di aggiornare i principi contabili nazionali (art. 12 del D.Lgs. 139/2015)
- "Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti"… "ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte"…"Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione" (Relazione al DLgs.)
- I principi contabili non cambiano perciò stesso natura giuridica, dovendo considerarsi pur sempre subordinati alla fonte legislativa codicistica e non potendo svilupparsi *contra legem*. Mantengono dunque una funzione interpretativa, integrativa della disciplina legale; e tuttavia è innegabile che hanno ormai acquisito un ruolo davvero importante e con essi l'OIC che resta l'unico standard setter nazionale autorizzato ad emanare ufficialmente tali principi.